



Prefettura di Messina

Messina, data e numero del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

Al Sig. Presidente della Camera di Commercio

Al Sig. Presidente Confcommercio

AL Sig. Presidente Confesercenti

MESSINA

E per conoscenza:

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza

MESSINA

OGGETTO: Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all'art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 - Indicazioni.

L'esigenza di un approccio sistemico, condiviso anche con le Associazioni di categoria, al fine di contrastare ogni possibile forma di organizzazione illegale di spettacoli e intrattenimenti pubblici è stato oggetto di approfondimento nella riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 17 maggio u.s.

Come è noto l'art. 38-bis del d.l. n. 76 del 2020 - emanato per far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevedeva che, fino al 31 dicembre 2021, ogni atto autorizzatorio richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo (teatrali, musicali, danzanti), previsti in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, fosse sostituito dalla SCIA di cui all'art. 19 della L.241/1990.

La norma, recepita della Regione Siciliana con l'art. 13, comma 71, della L.R. n. 16/2022, è stata oggetto di diversi interventi di modifica che, tra l'altro, ne hanno esteso l'efficacia sino al 31 dicembre 2024.

Ciò premesso, si segnala che la Corte Costituzionale, con l'allegata sentenza n. 136/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 71, della L.R. n. 16/2022 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. e dell'art. 43 dello statuto speciale regionale. Invero, con la disposizione citata il legislatore siciliano ha inteso recepire nel territorio regionale, con proprio intervento unilaterale, le semplificazioni già operanti nel resto d'Italia, con riferimento però a funzioni (quelle di polizia amministrativa di



Prefettura di Messina

cui agli artt. 68 e 69 TULPS) che, in particolare, appartengono all'autorità di pubblica sicurezza statale (Questure e Commissariati di P.S.).

Il Giudice delle Leggi ha evidenziato che in Sicilia, non essendo mai state emanate apposite norme di attuazione statutaria ai sensi dell'art. 43 dello statuto speciale, le funzioni di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 TULPS non sono mai state trasferite ai comuni e quindi non vengono incise dalle disposizioni di semplificazione adottate dal Legislatore nazionale, disposizioni tra le quali si iscrive lo stesso art. 38-bis del d.l. n. 76 del 2020.

In sintesi l'art. art. 38-bis del d.l. n. 76 del 2020, operante nel resto del territorio nazionale, non trova applicazione in Sicilia, dove la disciplina delle autorizzazioni richieste per l'organizzazione di spettacoli dal vivo continua ad essere regolata dagli artt. 68, 69 ed 80 del TULPS e non trova applicazione la normativa sulla SCIA di cui alla L. 241/1990.

Ciò premesso, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti normativi, si invitano le SS.LL. a voler dare massima diffusione, tra gli operatori economici interessati, del regime autorizzatorio in vigore in questo territorio in materia di spettacoli dal vivo, il cui rispetto sarà oggetto di puntuali controlli da parte delle Forze dell'Ordine in vista dell'imminente avvio della stagione estiva.

I Sig.ri Sindaci in indirizzo vorranno, altresì, garantire adeguati controlli sugli spettacoli dal vivo, teatrali, musicali, cinematografici e danzanti che si svolgeranno nei territori di propria competenza, che dovranno, di conseguenza, adeguarsi al regime autorizzatorio di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS.

IL PREFETTO
(Di Stani)